Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Samsung SDI Co. Ltd e la Samsung SDI (Malaysia) Bhd sono condannate alle spese.
- (1) GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea, Regno di Danimarca, TV2/Danmark A/S

(Causa C-660/15 P) (1)

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Articolo 106, paragrafo 2, TFUE — Misura attuata dalle autorità danesi a favore dell'emittente pubblica danese TV2/Danmark — Compensazione dei costi inerenti all'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno)

(2017/C 144/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S.E. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, L. Flynn e B. Stromsky, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, advokat), TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Viasat Broadcasting UK Ltd è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea e dalla TV2/Danmark A/S.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporta le proprie spese.
- (1) GU C 59 del 15.2.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des Finances et des Comptes publics

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Società di Stati membri diversi — Regime fiscale comune — Fusione per incorporazione — Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria — Direttiva 90/434/CEE — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) — Frode o evasione fiscali — Libertà di stabilimento)

(2017/C 144/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

IT

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della société Cairnbulg Nanteuil

Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

- 1) Poiché l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, non opera un'armonizzazione esauriente, il diritto dell'Unione consente di valutare la compatibilità di una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, alla luce del diritto primario, benché tale normativa sia stata adottata per recepire nel diritto interno la facoltà offerta a tale disposizione.
- 2) L'articolo 49 TFUE e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, nel caso di un'operazione di fusione transfrontaliera, subordini la concessione dei vantaggi fiscali applicabili a un'operazione siffatta ai sensi di tale direttiva, nella fattispecie il riporto dell'imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti a una società stabilita in un altro Stato membro da una società francese, a una procedura di previa autorizzazione nell'ambito della quale, per ottenere tale autorizzazione, il contribuente deve dimostrare che l'operazione interessata è giustificata da una ragione economica, che non ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali e che le sue modalità consentono di garantire la futura imposizione delle plusvalenze in sospensione di imposta, mentre, nel caso di un'operazione di fusione interna, un simile riporto è concesso senza che il contribuente debba effettuare una simile procedura.

(1)	GU	C	106	del	21	.3.2	01	6
-----	----	---	-----	-----	----	------	----	---

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2017 — Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou/Repubblica ellenica, Commissione europea

(Causa C-100/16 P) (1)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Cessione di miniere ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato — Esenzione dalle imposte sull'operazione di cessione — Valutazione dell'importo del vantaggio concesso)

(2017/C 144/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (rappresentanti: V. Christianos e I. Soufleros, dikigoroi)

Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica, Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, agenti)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 dicembre 2015, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione (T-233/11 et T-262/11, EU:T:2015:948), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, quest'ultimo ha omesso di rispondere all'argomento della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou vertente sulla finalità per la quale è stata redatta la relazione valutativa delle miniere di Cassandra (Grecia) realizzata nel 2004.